



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA SERVIZI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA
Tel. 051 66.69.556 fax 051 81.79.84
segreteria@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(Adottato con delibera consiliare n. 26 del 26.05.2015)

INDICE

TITOLO 1: LE NORME GENERALI **Capo I LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

<u>Art. 1 La materia del regolamento</u>	<u>pag. 5</u>
------------------------------------------	---------------

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE E LA PRESIDENZA

<u>Art. 2 La durata in carica del Consiglio</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 3 La presidenza delle adunanze</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 4 Il Consigliere anziano</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 5 I compiti e i poteri del Presidente</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 6 Le sessioni ordinarie e straordinarie</u>	<u>pag. 6</u>

CAPO III I CONSIGLIERI

<u>Art. 7 La riserva di legge</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 8 L'entrata in carica – La convalida</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 9 Le dimissioni</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 10 La sospensione dalle funzioni</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 11 I diritti dei consiglieri</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 12 Le funzioni rappresentative</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 13 Il diritto di esercizio del mandato elettivo</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 14 Il diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi</u>	<u>pag. 8</u>

CAPO IV I GRUPPI CONSILIARI

<u>Art. 15 La costituzione dei gruppi</u>	<u>pag. 9</u>
<u>Art. 16 Conferenza dei Capigruppo</u>	<u>pag. 9</u>

CAPO V LE COMMISSIONI CONSILIARI

<u>Art. 17 La costituzione e la composizione</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 18 Le funzioni delle Commissioni</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 19 La presidenza e la convocazione delle Commissioni</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Art. 20 Il funzionamento delle Commissioni – Le decisioni</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Art. 21 La segreteria delle Commissioni. Il verbale delle sedute. La pubblicità dei lavori</u>	<u>pag. 11</u>

CAPO VI COMMISSIONI SPECIALI

<u>Art. 22 Le commissioni d'inchiesta e di garanzia</u>	<u>pag. 12</u>
<u>Art. 23 Le commissioni di studio e le consulte</u>	<u>pag. 13</u>

TITOLO II LE NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

<u>Art. 24 La competenza, i termini, la convocazione d'urgenza</u>	<u>pag. 13</u>
--------------------------------------------------------------------	----------------

CAPO II L'ORDINE DEL GIORNO

<u>Art. 25 L'ordine del giorno</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Art. 26 Il deposito degli atti</u>	<u>pag. 14</u>

TITOLO III LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I LA SEDE

<u>Art. 27 La sede delle adunanze</u>	<u>pag. 14</u>
---------------------------------------	----------------

CAPO II GLI SCRUTATORI

<u>Art. 28 La nomina e le attribuzioni degli scrutatori</u>	<u>pag. 15</u>
-------------------------------------------------------------	----------------

CAPO III LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

<u>Art. 29 Il numero legale</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 30 La partecipazione dell'Assessore non Consigliere</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Art. 31 La partecipazione del Segretario all'adunanza</u>	<u>pag. 16</u>
<u>Art. 32 L'astensione obbligatoria</u>	<u>pag. 16</u>
<u>Art. 33 La responsabilità personale – Esonero</u>	<u>pag. 16</u>

CAPO IV LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

<u>Art. 34 Le adunanze pubbliche</u>	<u>pag. 16</u>
<u>Art. 35 Le adunanze segrete</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art. 36 Le adunanze "aperte"</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art. 37 Il comportamento del pubblico</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art. 38 Il comportamento dei Consiglieri</u>	<u>pag. 18</u>

CAPO V L'ORDINE DEI LAVORI

<u>Art. 39 L'ordine di trattazione degli argomenti</u>	<u>pag. 18</u>
<u>Art. 40 Le comunicazioni</u>	<u>pag. 18</u>
<u>Art. 41 L'ordine della discussione</u>	<u>pag. 19</u>
<u>Art. 42 Gli emendamenti</u>	<u>pag. 19</u>
<u>Art. 43 La questione pregiudiziale e sospensiva</u>	<u>pag. 20</u>
<u>Art. 44 La chiusura della discussione e le dichiarazioni di voto</u>	<u>pag. 20</u>
<u>Art. 45 Il fatto personale e l'onorabilità dei Consiglieri</u>	<u>pag. 20</u>
<u>Art. 46 La mozione d'ordine</u>	<u>pag. 21</u>
<u>Art. 47 Gli indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco</u>	<u>pag. 21</u>

CAPO VI LE VOTAZIONI

<u>Art. 48 Le modalità generali delle votazioni</u>	<u>pag. 21</u>
<u>Art. 49 Le votazione in forma palese</u>	<u>pag. 22</u>
<u>Art. 50 Le votazione per appello nominale</u>	<u>pag. 22</u>
<u>Art. 51 Le votazioni segrete</u>	<u>pag. 23</u>
<u>Art. 52 L'esito delle votazioni</u>	<u>pag. 23</u>
<u>Art. 53 Le deliberazioni immediatamente eseguibili</u>	<u>pag. 24</u>
<u>Art. 54 Il diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni</u>	<u>pag. 24</u>
<u>Art. 55 L'interrogazione</u>	<u>pag. 24</u>
<u>Art. 56 L'interpellanza</u>	<u>pag. 25</u>
<u>Art. 57 La mozione</u>	<u>pag. 25</u>
<u>Art. 58 Gli ordini del giorno</u>	<u>pag. 25</u>

CAPO VIII LA CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

<u>Art. 59 Il termine dell'adunanza</u>	<u>pag. 26</u>
-----------------------------------------	----------------

TITOLO IV LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I I VERBALI DELLE ADUNANZE

<u>Art. 60 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma</u>	<u>pag. 26</u>
-------------------------------------------------------------	----------------

CAPO II L'APPROVAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI VERBALI

Art. 61 Il verbale – il deposito – le rettifiche – l'approvazione pag. 27

TITOLO V LE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 L'entrata in vigore pag. 27

Art. 63 La norma Transitoria pag. 27

Art. 64 La diffusione pag. 27

TITOLO I LE NORME GENERALI

Capo I LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 La materia del regolamento

1. Il presente regolamento, previsto dal primo comma dell'articolo 17 dello Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali).
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente, previa consultazione dei capigruppo, demanda la decisione al Consiglio comunale, che si esprime a maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
4. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse a esame ulteriori eccezioni.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE E LA PRESIDENZA

Art. 2 La durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività, ai sensi degli articoli 40 e 41 del D.lgs. n. 267/2000, con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3 La presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, convoca e presiede le adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, dall'Assessore anziano.
3. La prima adunanza del Consiglio è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 4 Il Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha riportato nelle elezioni la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 5 I compiti e i poteri del Presidente

1. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 267/2000, rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne è il portavoce, ne tutela la dignità e le funzioni. Provvede alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno, alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio; assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine

prestabilito. Fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente assicura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e in base a essi garantisce la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio.

Art. 6 Le sessioni ordinarie e straordinarie

1. In applicazione dell'articolo 19 dello Statuto, l'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 19 dello statuto, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione del Comune e degli enti sovraordinati.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 dello statuto, le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno sei giorni interi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni interi prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in più giornate in accordo con la Conferenza dei capigruppo.

4. Il Sindaco fissa la data della seduta e l'ordine del giorno nei termini previsti dal comma precedente.

5 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in sessione straordinaria, in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo generale, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

6. La richiesta di convocazione di cui al comma precedente deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai direttori di area, dall'art. 49, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, da parte del direttore dell'area dei servizi finanziari.

7. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 6 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.lgs. n. 267/2000.

Capo III I CONSIGLIERI

Art. 7 La riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 8 L'entrata in carica – La convalida

1. I Consiglieri comunali, a norma del comma 4 dell'articolo 38 D. Lgs. n. 267/2000, entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, a norma del comma 1 dell'articolo 41 D. Lgs. n. 267/2000, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal capo II del titolo III del D. Lgs. n. 267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione secondo la procedura prevista dall'articolo 69 del D. Lgs. n. 267/2000. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 9 Le dimissioni

1. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma del comma 1 dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 267/2000. A tal fine, non si computa il Sindaco.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito, a norma del comma 1 dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 267/2000, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 10 La sospensione dalle funzioni

1. In applicazione dell'articolo 16, comma 5 dello Statuto, nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la maggior cifra individuale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2 del precedente articolo.

2. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Art. 11 I diritti dei consiglieri

1. I consiglieri, come indicato dall'articolo 43 secondo comma del D. Lgs. N. 267/2000 e ribadito dall'articolo 14 dello Statuto, hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio ed esercitano azione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta e del Sindaco.

2. I consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze.
3. I consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione. In caso di atti riservati i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il consigliere ha diritto di ottenere su supporti informatici le copie degli atti e delle proposte di deliberazione.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
5. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del D. Lgs. N. 267/2000, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione motivata è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima sessione straordinaria, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 12 Le funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una delegazione consiliare.
3. La Delegazione viene designata dal Sindaco, tenuto conto della rappresentatività di tutti i gruppi consiliari.

Art. 13 Il diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi, alle licenze, alle aspettative, ai rimborsi spese ed alle indennità nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal capo IV del titolo III del D. Lgs. 267/2000.
2. I Consiglieri, se appositamente deliberato dal Consiglio ed in quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto a un gettone di presenza per ciascuna adunanza del consiglio o delle Commissioni permanenti a cui abbiano effettivamente partecipato con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 82 del D. Lgs. 267/2000. Si intende "effettiva" la partecipazione ad almeno i due terzi di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno con arrotondamento per eccesso.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal primo comma dell'articolo 82 del D. Lgs. 267/2000 non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
4. I Consiglieri, ai sensi del terzo comma dell'articolo 84 del D. Lgs. 267/2000, hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio, nei limiti di legge e se richiesto, per l'accesso dalla loro residenza alla sede del Comune o altro luogo ove le adunanze vengono convocate, a condizione che risiedano fuori dal territorio del Comune ove l'adunanza si svolge.
5. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale o all'estero, ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. 267/2000, spetta il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla legge.

Art. 14 Il diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. Ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto, degli articoli 10 e 43 del D. Lgs. 267/2000, i consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, dalle sue aziende, dalle sue istituzioni e dalle sue istituzioni, facendo puntuale e dettagliata richiesta alla Segreteria generale. In caso di atti riservati i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. Il consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato, se trasmesse su supporto informatico o se si riferiscono ad atti o documenti non ancora informatizzati. Negli altri casi sarà richiesto da parte della Segreteria generale il rimborso delle spese vive sostenute stabilite dal responsabile di settore.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i termini previsti dalla legge, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. In caso di diniego del rilascio di documenti di cui al primo comma, va rilasciata motivata e tempestiva comunicazione a cura del Segretario comunale e comunicata al Sindaco.
5. Tutti gli uffici comunali si adoperano per mettere tempestivamente a disposizione sul sito istituzionale, in modo permanente, atti e documenti utili all'attività amministrativa e a quella di controllo, nelle forme e nei limiti indicati dalla legislazione vigente.

Capo IV I GRUPPI CONSILIARI

Art. 15 La costituzione dei gruppi

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 dello Statuto, i consiglieri si costituiscono in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, unitamente al nominativo del Capogruppo.
2. I Consiglieri che intendono aderire a un diverso gruppo ne danno immediata comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo al quale intendono aderire.
3. I Consiglieri che non intendono più fare parte dei Gruppi costituitisi possono formare un nuovo Gruppo consiliare autonomo, comunicando al Presidente nella prima seduta utile il nome del Gruppo ed il relativo Capogruppo.
4. Il numero minimo per la costituzione di un nuovo Gruppo è pari a 2 consiglieri, qualora non si raggiunga il numero si darà luogo a un unico Gruppo Misto.
5. Ai gruppi, compatibilmente alle disponibilità economiche e logistiche, sono assegnati spazi per l'esercizio del mandato.

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo

1. Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, è Istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta e convocata dal Sindaco, per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio in specie per le attività di proposta ed esame preliminare degli atti del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.
2. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte il Sindaco e tutti i Capigruppo.
3. La partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo comporta il diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 79, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
4. Alla conferenza dei Capigruppo partecipa il Segretario comunale ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
5. E' convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. La Convocazione può essere richiesta anche da almeno 2 Capigruppo.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi siano impediti a intervenire personalmente.

7. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Capo V LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 17 La costituzione e la composizione

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto, istituisce al suo interno commissioni permanenti, con funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e dei provvedimenti di competenza del Consiglio. Il Consiglio comunale, nella prima riunione successiva all'insediamento, stabilisce numero e competenze delle Commissioni, determinando il numero dei componenti.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale ai gruppi stessi, nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede a informarne il Presidente della Commissione.

Art. 18 Le funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni assegnate nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza e al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio riunito in sessione straordinaria. Se i pareri sono in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 19 La presidenza e la convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Sindaco, che viene tenuta entro venti giorni da quella in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato a esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. Su richiesta del Sindaco il Presidente convoca la Commissione per trattare in via preliminare gli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. Notizia della convocazione è inserita nel sito istituzionale nell'apposito spazio dedicato.

Art. 20 Il funzionamento delle Commissioni – Le decisioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco, i membri della Giunta e i Capigruppo consiliari possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Possono partecipare anche i consiglieri comunali, senza facoltà di relazione e di intervento.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso lo spazio informatico riservato dei componenti la Commissione, almeno 24 ore prima della riunione.
5. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.

Art. 21 La segreteria delle Commissioni – Il verbale delle sedute – La pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Sindaco su designazione del responsabile di settore competente.

2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto e approvato nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Tutti i documenti della commissione, compresi i verbali, sono appostati in un'apposita sezione del sito istituzionale.

Capo VI COMMISSIONI SPECIALI

Art. 22 Le commissioni d'inchiesta e di garanzia

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio comunale nel proprio interno può costituire commissioni di controllo e garanzia, per settori organici o per affari determinati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati. Le commissioni sono costituite su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore contabile, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito della attività e, nel caso di commissione di inchiesta, il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Le eventuali commissioni di garanzia possono essere a termine o a tempo indeterminato, sciogliendosi comunque al termine del mandato amministrativo.
Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente che, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. n. 267/2000 e del comma 4 dell'articolo 17 dello Statuto, è indicato dai gruppi di minoranza.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore contabile, del Segretario comunale, dei direttori di area e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali delle Commissioni viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione di inchiesta espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante la sua attività che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Nel caso di commissione di inchiesta, con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

9. Le commissioni di garanzia presentano al Consiglio, annualmente e a fine mandato, una relazione illustrativa dell'attività e delle iniziative intraprese.

Art. 23 Le commissioni di studio e le consulte

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 dello Statuto, è riconosciuto l'operato delle consulte dell'Ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo e alla fase gestionale dei vari settori e interventi di competenza dell'Ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

4. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di monitorare il funzionamento degli impianti di produzione energia e trattamento rifiuti installati sul territorio comunale. Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento, disciplina la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e l'attività di controllo e verifica delle Commissioni.

TITOLO II LE NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 24 La competenza, i termini, la convocazione d'urgenza

1. Le convocazioni del Consiglio comunale sono effettuate dal Sindaco o da chi ne fa le veci, di norma mediante avviso scritto trasmesso per posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere nella prima seduta.

2. A norma del comma 2 dell'articolo 19 dello Statuto, l'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria nei termini fissati dall'articolo 6 di questo regolamento.

3. Le convocazioni sono disposte con avviso del Sindaco contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione entro i termini previsti dall'articolo 6 di questo regolamento.

4. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco neo-eletto entro i termini di legge.

5. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'Albo pretorio, sul sito istituzionale e in altri luoghi ove sono solitamente affissi gli avvisi pubblici.

Capo II L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 25 L'ordine del giorno

1. Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta successiva all'elezione degli organi dei comuni, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è compilato dal Sindaco.

2. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali.

3. Ai sensi dell'art 39 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, 1/5 dei consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di una specifica questione. Le proposte da trattarsi in Consiglio sono di norma accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema dell'atto che si intende sottoporre ad approvazione.

4. in via di massima l'ordine del giorno prevede in successione:

- l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- lo svolgimento di comunicazioni e di eventuali momenti celebrativi e commemorativi;
- la trattazione degli atti deliberativi;
- la trattazione degli ordini del giorno, delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze.

Nelle sessioni ordinarie non si dà corso alla trattazione degli ordini del giorno, delle mozioni, delle interrogazioni e delle interpellanze.

5. Ogni proposta di deliberazione inserita all'ordine del giorno del Consiglio deve essere corredata dai pareri previsti dalla normativa vigente.

6. Qualora tali pareri non siano favorevoli, il Consiglio dovrà motivare, se decida di adottare ugualmente la deliberazione, le ragioni per tale decisione.

Art. 26 Il deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale e resi disponibili in apposite cartelle sul sito istituzionale del Comune entro le 48 ore precedenti all'adunanza.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 151, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere messi a disposizione dei Consiglieri in formato elettronico o, in subordine, in formato cartaceo.

TITOLO III LE ADUNANZE CONSILIARI

Capo I LA SEDE

Art. 27 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, è destinata ai componenti del Consiglio comunale e alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

3. Il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, può stabilire, a maggioranza, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni che lo facciano ritenere necessario o opportuno.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere italiana ed europea.

6. Le adunanze del Consiglio possono essere riprese da mezzi audiovisivi osservando le modalità eventualmente stabilite dalle apposite Autorità a tutela della privacy dei presenti.

7. In caso di seduta segreta non è consentita la presenza di mezzi audiovisivi anche se individuali.

Capo II GLI SCRUTATORI

Art. 28 La nomina e le attribuzioni degli scrutatori

1. Ricorrendo la fattispecie di votazioni per schede segrete, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. Nel caso di scrutinio segreto gli scrutatori esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
4. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il segretario riepiloga nel provvedimento in trattazione.
5. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo tra gli scrutatori o fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
6. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono acquisite alla relativa cartella.
7. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Capo III LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 29 Il numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se alla seduta non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.
3. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati ai termini di legge i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali abbiano interesse, essi o il coniuge, o i parenti o gli affini sino al quarto grado.
4. I Consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
5. In corso di seduta, su richiesta anche di un singolo Consigliere, può sempre essere verificato il numero legale mediante appello.
6. Il numero dei presenti può essere accertato dal Segretario mediante l'appello nominale, oppure attraverso altro sistema informatizzato, e annotato a verbale.
7. In assenza del quorum previsto, decorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, dopo una seconda procedura d'appello, la seduta può essere dichiarata deserta dal Presidente.

Art. 30 La partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere di cui al quarto comma dell'art. 47 del D. Lgs.267/2000 e al comma 4 dell'articolo 26 dello Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 31 La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in attuazione dell'art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta.

Art. 32 L'astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 78 del D. Lgs. 267/2000, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33 La responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo al quarto comma dell'art. 93 del D. Lgs. 267/2000, nonché dalla legge n. 20/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Art. 34 Le adunanze pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.

2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

3. Gli interventi dei Consiglieri sono registrati su supporti audiovisivi e costituiscono parte integrante del processo verbale della seduta. Le riprese audiovisive sono curate direttamente dall'Amministrazione comunale e possono essere diffuse anche con trasmissione in tempo reale.

4. Compete al Presidente autorizzare e regolare l'accesso all'aula di terzi per l'effettuazione di riprese fotografiche o televisive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali delle sedute consiliari.

5. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 35 Le adunanze segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.

2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Amministrazione comunale o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un Capogruppo, e a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante le adunanze segrete può restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio, agli Assessori non Consiglieri ed al Segretario comunale, l'addetto alla registrazione, vincolato al segreto d'ufficio.

4. Il Consiglio, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti computandosi il Sindaco, può far allontanare il Segretario e/o l'addetto alla registrazione, chiamando uno dei suoi membri a svolgere le funzioni.

Art. 36 Le adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali, nonché cittadini interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 37 Il comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo e, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. Le persone ammesse devono tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare in modo palese le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dei Consiglieri presenti ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

3. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

4. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 38 Il comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

4. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

5. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente gli interdice la parola. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula.

6. Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Capo V L'ORDINE DEI LAVORI

Art. 39 L'ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatta eccezione per le proposte che si limitino a provocare una manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un avvenimento imprevisto. In tal caso non si procede però né a votazione né a deliberazione.

Art. 40 Le comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune o su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Il Presidente, sentito il Capigruppo, può concedere a un singolo Consigliere, per proprio conto o a nome del gruppo di appartenenza, di effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma. Ogni comunicazione non può superare la durata di 2 minuti. Il Presidente può togliere la parola al richiedente se la comunicazione esula gli argomenti indicati al comma precedente o supera il limite di tempo previsto.

Art. 41 L'ordine della discussione

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una introduzione del Relatore designato dal Presidente. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi, se richiesti e autorizzati, possono intervenire in aula.
2. Se la proposta è avanzata da un consigliere, questi ne illustra il contenuto. La illustrazione può essere omessa, ove fosse stata trasmessa ai Consiglieri per iscritto o per posta elettronica, prima della riunione del Consiglio.
3. Quindi si apre la discussione e il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chieda la parola per mozione d'ordine e salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
4. La durata degli interventi in Consiglio nelle sessioni straordinarie è stabilita in:
 - 5 minuti per la discussione di tutte le proposte di deliberazioni e per gli interventi degli assessori;
 - 3 minuti per la dichiarazione di voto fatta dal Capogruppo o da chi ne fa le veci.Nelle sessioni ordinarie la durata degli interventi è raddoppiata.
5. Il relatore ha diritto a una replica per una durata non superiore ai 5 minuti. Ciascun consigliere può svolgere un secondo intervento sullo stesso argomento della durata di 3 minuti.
6. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
7. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
9. È facoltà del Presidente, in casi eccezionali, proporre tempi superiori a quelli previsti dai commi precedenti per propria iniziativa o su sollecitazione del capigruppo.

Art. 42 Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Fatte salve le specifiche procedure previste nel Regolamento di Contabilità per l'approvazione del Bilancio, le proposte di emendamenti devono pervenire almeno 24 ore prima della seduta alla segreteria che provvederà prontamente alla sua trasmissione al Settore proponente per le valutazioni di regolarità tecnica e contabile.
3. Le proposte di emendamento vengono votate nel seguente ordine:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi.

4. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.
5. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

Art. 43 La questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
4. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 2 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
5. Un Consigliere, in dissenso con il proprio Gruppo, può intervenire nel limite di 1 minuto.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 44 La chiusura della discussione e le dichiarazioni di voto

1. Il Presidente, quando su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dopo l'eventuale replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, a un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 6 minuti in sessione ordinaria e 3 minuti negli altri casi.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto o il loro voto in difformità da quello del gruppo di appartenenza indicandone, ove lo ritengano opportuno, i motivi, per la durata non superiore a 1 minuto. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri, per legge, siano tenuti ad astenersi.
4. Su richiesta di ciascun capogruppo, per esigenze di consultazioni interne al gruppo, il Presidente può sospendere temporaneamente i lavori del consiglio, di norma per non più di 5 minuti.

Art. 45 Il fatto personale e l'onorabilità dei Consiglieri

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
4. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere che lo ha provocato, per non più di tre minuti.
5. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
6. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 46 La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine può consistere in un richiamo verbale del Consigliere rivolto al Presidente per ottenere che, nella trattazione di un argomento, sia innanzitutto rispettato l'ordine della trattazione degli argomenti stabiliti nell'ordine del giorno, e, anche, che siano osservate le disposizioni di legge, dello statuto o del regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
2. La mozione d'ordine può anche consistere in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori del Consiglio, relativi alla regolamentazione della discussione, alle modalità di votazione, ecc.
3. La mozione d'ordine è illustrata dal Consigliere proponente e l'iniziativa può essere dello stesso presidente.
4. La mozione d'ordine si considera accolta, in modo tacito, se non vi sono pareri contrari oppure se si può procedere a votazione.

Art. 47 Gli indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del mandato amministrativo, stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.
3. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto con le modalità stabilite dalla legge o dallo statuto dell'ente.
4. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Capo VI LE VOTAZIONI

Art. 48 Le modalità generali delle votazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia a oggetto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine indicati dall'articolo 42;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della

quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per la trattazione dei regolamenti il presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

8. Per la trattazione dei bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri secondo le norme indicate dal regolamento di contabilità. Ogni proposta di modifica di spesa deve indicare l'eventuale copertura economica. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente tenendo conto degli eventuali emendamenti accolti.

9. La trattazione relativa ai bilanci preventivi e consuntivi di enti sovraordinati, fatte salve specifiche e tassative indicazioni presenti negli atti costitutivi o in delibere successive, avviene attraverso l'approvazione di un documento di valutazione complessiva delle politiche proposte dall'ente e di indicazione di eventuali emendamenti.

10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 49 Le votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto.

Art. 50 Le votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 51 Le votazioni segrete

1. Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede, procedendo come appresso:
 - a. le schede distribuite debbono essere in bianco, tutte uguali di colore, tipo e formato prive di segni di riconoscimento;
 - b. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende nominare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscano che fra le persone da nominare debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, l'elezione ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
10. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione del presidente.

Art. 52 L'esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In tal caso il Presidente può riproporla, nello stesso testo, nella seduta successiva. Sono fatti salvi i casi in cui l'atto debba essere adottato entro un termine perentorio, nella fattispecie esso può essere riproposto nella medesima seduta.
5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro il provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio approva " oppure "Il Consiglio non approva".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, questi ultimi nominativamente individuati.

Art. 53 Le deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, computandosi a tal fine il Sindaco.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Capo VII LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE, GLI ORDINI DEL GIORNO, LE MOZIONI

Art. 54 Il diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell'articolo 15 dello Statuto i Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono depositate e protocollate presso la Segreteria generale che provvederà a trasmetterle tempestivamente al Sindaco.
3. in via eccezionale possono essere consegnate al Segretario comunale prima dell'adunanza del Consiglio riunita in sessione straordinaria.
4. I testi delle interrogazioni e delle interpellanze sono tempestivamente inseriti in un apposito settore del sito istituzionale. Nella seduta del Consiglio riunito in sessione straordinaria il Presidente, subito prima della trattazione delle risposte, dà notizia della presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute successivamente all'adunanza precedente del Consiglio, invitando i presentatori, se presenti e se lo ritengono opportuno, a darne lettura.
5. Ai sensi del punto b) del terzo comma dell'articolo 15 dello Statuto, entro 30 giorni dalla data di deposito delle interrogazioni e delle interpellanze è data risposta scritta direttamente al proponente e pubblicata sul sito istituzionale. Nella prima seduta in sessione straordinaria successiva all'invio della risposta scritta i proponenti possono replicare nei termini indicati nei successivi articoli del presente regolamento.
6. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
7. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni avviene nella parte finale della seduta pubblica in sessione straordinaria, dopo la trattazione delle deliberazioni.
8. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della trattazione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende rinviata ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia delegato a ricevere la risposta.

Art. 55 L'interrogazione

1. L'interrogazione, presentata nei modi e nei termini indicati nell'articolo 54, consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendono adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. La trattazione delle interrogazioni avviene al momento stabilito dal Presidente indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti.
3. L'interrogante può intervenire, per una durata massima di 1 minuto, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
4. L'interrogante che si dichiara insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza, presentata nei modi e nei termini indicati nell'articolo 54 comma 2, da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare in sessione straordinaria.

5. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.

Art. 56 L'interpellanza

1. L'interpellanza, presentata nei modi e nei termini indicati nell'articolo 54, consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. La trattazione delle interpellanze avviene al momento stabilito dal Presidente indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti.

3. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta a uno solo di essi, di regola il presentatore, per una durata massima di 2 minuti.

4. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.

Art. 57 La mozione

1. La mozione consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere o impegnare l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine a uno specifico argomento. Può contenere la richiesta di un dibattito su argomenti connessi ai compiti dell'Amministrazione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

2. La mozione può avere per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta.

3. La mozione è presentata con le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 54. La trattazione delle mozioni avviene al termine delle deliberazioni e prima di quella delle interrogazioni e delle interpellanze.

4. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti o subemendamenti che vengono discussi unitamente alla proposta di mozione, ma votati separatamente.

6. Alla proposta di mozione si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle proposte di deliberazioni, pertanto esse sono discusse dopo la loro iscrizione all'ordine del giorno.

7. In ogni mozione prendono la parola il primo firmatario, il Sindaco ed i Consiglieri ed Assessori che ne facciano richiesta; ai presentatori è concesso il diritto di replica al fine di riassumere le varie posizioni emerse e per predisporre, ove lo ritengano, un testo definitivo da porre in votazione.

8. L'intervento del primo firmatario deve essere contenuto entro 3 minuti, quelli del Sindaco, dei consiglieri ed assessori e di replica devono essere contenuti entro 2 minuti.

Art. 58 Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento su fatti o questioni di interesse generale.

2. Sono presentati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta, da uno o più consiglieri e sono trattati in sessione straordinaria prima di quella delle mozioni, delle interrogazioni e interpellanze.

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e, sentiti i capigruppo, nella stessa trattati.

4. In caso di collegamento dell'ordine del giorno con proposte di deliberazione, o mozioni o interpellanze o interrogazioni, già iscritte all'ordine del giorno, il presidente può disporre la discussione congiunta.

5. Qualora la proposta dell'ordine del giorno, avente lo stesso oggetto di altre proposte, tratti argomenti più ampi, il presidente può non porla in votazione e rinviarla ad altra seduta, salvo che i proponenti richiedano di votare la sola parte pertinente.

6. Agli ordini del giorno, nei cui confronti possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, si applicano le procedure relative alle proposte di deliberazioni, in quanto compatibili
7. Il Consigliere proponente illustra l'ordine del giorno per non più di 5 minuti. Alla discussione possono intervenire i Consiglieri e gli Assessori, ciascuno per un tempo massimo di 3 minuti.
8. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
9. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

Capo VIII LA CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 59 Il termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita e al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

TITOLO IV LE DELIBRAZIONI DEL CONSIGLIO

Capo I - I VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 60 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Gli interventi dei consiglieri sono integralmente registrati da un apparecchio di registrazione digitale, in grado di memorizzare il contenuto del dibattito in un apposito file audio, quale mezzo di supporto al verbale delle sedute del Consiglio.
3. Il contenuto del file audio ai sensi dell'art. 22 della legge n° 241/90 è messo a disposizione dei consiglieri per il relativo ascolto.
4. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate, seduta stante, al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamazioni non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

8. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono approvati di norma nella seduta immediatamente successiva.

Capo II – L'APPROVAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI VERBALI

Art. 61 Il verbale – il deposito – le rettifiche – l'approvazione

1. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei Consiglieri attraverso il sito istituzionale contestualmente al deposito degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
5. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
6. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
7. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso.
8. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del direttore dell'area servizi generali.
9. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del direttore dell'area servizi generali.

TITOLO V LE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 L'entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 63 La norma Transitoria

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma due dell'articolo 9 del Regolamento relativo al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in quanto superato e ricompreso dalle norme presenti in questo regolamento

Art. 64 La diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai capigruppo consiliari e pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.